

"CORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI"

Cantieri in ambito scolastico ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08

Geom. Massimiliano Mengoli
Galileo Ingegneria S.r.l.

Bologna, 6 aprile 2011

ASSOGGETTABILITÀ

NORMATIVA VIGENTE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO:

D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico)

integrato e modificato dal D. Lgs. n.106 del 3 agosto 2009

**IN AMBITO SCOLASTICO SI APPALTANO
LAVORI E SERVIZI
assoggettabili a:**

articolo 26

quando si affidano a **imprese o lav. autonomi**
l'esecuzione di **lavori e servizi**
all'interno dei propri ambienti di lavoro

DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

Strumento operativo: DUVRI


Titolo IV

quando si affidano a **imprese o a lav. autonomi**
l'esecuzione di interventi di **nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione** comportanti
lavori di tipo EDILE (**cantieri** temporanei o mobili)

COMMITTENTE

Strumento operativo: PSC, POS

ESCLUSIONI: FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI GENERALI che **non prevedano terzi** all'interno degli ambienti di lavoro aziendali (telefonia, gestione auto, ecc.), e le PRESTAZIONI PROFESSIONALI



1. Cosa s'intende per CANTIERE ai sensi del Titolo IV del Testo unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08)?

INTERVENTI SOGGETTI AL TITOLO IV

**Sono soggetti tutti gli interventi costituenti un
"CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE"**

ovvero


**"qualunque luogo in cui si effettuano
lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è
riportato nell'Allegato X del TUSL."**



- 1) "i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;**
- 2.) gli scavi;**
- 3.) il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile;"**

campo di applicazione Titolo IV, Capo I del D.Lgs. 81/2008

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI



Assoggettabilità GENERALE AL TITOLO IV



**tutti i lavori di tipo edile
comprese le parti
strutturali degli impianti
elettrici.**



**lavori impiantistici di qualsiasi
tipo [elettrici, condizionamento,
riscaldamento, reti dati, ecc.]
la cui realizzazione non
comporta l'esecuzione di opere
edili. (art.88 comma 2 lettera g-bis)**

**IN AMBITO SCOLASTICO SONO PERTANTO
CANTIERI ANCHE GLI INTERVENTI QUALI:**

**RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI
STRAORDINARIE, GENERALI, PARZIALI O
LOCALIZZATE**


COMPORTANTI LAVORI EDILI O AFFINI

**SVOLTE IN PRESENZA DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA**


2. Le figure di riferimento per un cantiere in ambito scolastico



SOGGETTI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI



ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA DEL CANTIERE



Titolo IV D.Lgs. 81/2008, art. 89 - DEFINIZIONI

b) **committente**: soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

c) **responsabile dei lavori**: soggetto che **può** essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, **[coordinatore per la progettazione]**: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91.

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, **[coordinatore per l'esecuzione dei lavori]**: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il RSPP da lui designato. **Le incompatibilità suddette non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.**

TITOLO IV- DEFINIZIONI

Titolo IV D.Lgs. 81/2008, art. 89 - DEFINIZIONI

i) **impresa affidataria**: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione

i-bis) **impresa esecutrice**: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

d) **lavoratore autonomo**: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione

I DIRIGENTI SCOLASTICI SI INTERFACCERANNO:

IN FASE DI PROGETTO CON

- PROGETTISTA,**
- RESP. PROCEDIMENTO**
- CSP**

*IN FASE DI ORGANIZZAZIONE, AVVIO ED ESECUTIVA
DEL CANTIERE*

- DIRETTORE LAVORI**
- RESP. PROCEDIMENTO**
- CSE,**

- DDL IMPRESA/e AFFIDATARIA/E

2.1. Committente e Responsabile dei lavori (Resp. procedimento)

COMMITTENTE

**il soggetto (persona fisica)
per conto del quale l'intera opera viene
realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione.**

**Nel caso di appalto di opera pubblica, il
committente é il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione
dell'appalto**

**IN AMBITO SCOLASTICO E' IL PROPRIETARIO
DELL'IMMOBILE (PROVINCIA, COMUNE,...)**

RESPONSABILE DEI LAVORI

Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto;

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i (LL.PP., quindi anche per la scuola) il responsabile dei lavori è il

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ;

ovvero il soggetto individuato dall'amministrazione proprietaria per gestire l'intervento, e che rappresenta il primo punto di riferimento per il DIRIGENTE SCOLASTICO



Verifica dell'assoggettabilità degli interventi al Titolo IV

La responsabilità di verificare la futura presenza di un cantiere è del Committente

QUANDO

- In fase di pianificazione degli interventi o***
- In fase di progettazione di un intervento non pianificato***

QUALI GLI ADEMPIMENTI PER IL COMMITTENTE NEL CASO DI UN CANTIERE?

ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE/RESP. PROCEDIMENTO



3. Obblighi in fase di progetto, di affidamento, di avvio del cantiere

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI

VALUTAZIONE ASSOGGETTABILITA' DEGLI INTERVENTI (solo Committente);

DESIGNAZIONE DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE;

DESIGNAZIONE DEL COORDINATORE PER LA ESECUZIONE;

Valutazione del piano di sicurezza e di coordinamento [p.s.c.] e del fascicolo tecnico;

Trasmissione del P.S.C. a tutte le imprese invitate a presentare offerta per la esecuzione di lavori;

VERIFICA DELLA IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI ;

Invio della Notifica Preliminare ad A.U.S.L. e DPL e comunicazione documentazione imprese esecutrici (DURC, ecc.) all'amministrazione concedente;

Verifica dell'operato dei coordinatori, verifica dell'avvenuta formazione sugli obblighi dell'impresa affidataria, verifica dell'avvenuto trasferimento degli oneri della sicurezza ai subappaltatori da parte dell'appaltatore

Messa in atto dei necessari provvedimenti (sospensione dei lavori, allontanamento di imprese o dei lavoratori autonomi, risoluzione del contratto) a seguito di segnalazioni del CS,

OBBLIGHI DEI COORDINATORI DELLA SICUREZZA

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (CSP)

Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC);

Redazione del Fascicolo Tecnico;

COORDINATORE PER LA ESECUZIONE (CSE)

Valutazione, congiuntamente al Responsabile dei Lavori, delle richieste di autorizzazione al subappalto;

Valutazione della idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza [P.O.S.] delle imprese esecutrici;

REDAZIONE (IN ASSENZA DEL CSP) O AGGIORNAMENTO DEL PSC

Verifica con azioni di controllo l'operato delle imprese esecutrici;

Organizza la cooperazione fra i datori di lavoro, il coordinamento delle attività e lo scambio di informazioni;

Segnala al Committente ed al Responsabile dei Lavori le inosservanze e le inadempienze delle imprese Esecutrici;

SOSPENDE I LAVORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE;

FASCICOLO TECNICO


***il Coordinatore per la progettazione redige
"un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche di buona
tecnica e dell'allegato II al documento U.E.
260/5/1993":***

***Il fascicolo è preso in considerazione all'atto di
eventuali lavori successivi sull'opera"***

**Compito del fascicolo è pertanto informare sui possibili
rischi nelle successive attività di manutenzione,
definendo le specifiche misure preventive a tutela dei
lavoratori che eseguiranno tali attività.**

Obblighi in FASE DI PROGETTO

COMMITTENTE / RL


 *art. 90, commi 1 e 1-bis*

nelle fasi di progettazione dell'opera si attiene ai principi e alle misure generali di tutela dell'art. 15, in particolare:

- al momento delle scelte architettoniche, tecniche e organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente
- all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro

Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto sopra avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista

COORDINATORE IN PROGETTAZIONE

 *art. 91 comma 1 lett. b-bis)*

**coordina l'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 90, comma 1**

nelle fasi di progettazione dell'opera il committente o il responsabile dei lavori si attiene ai principi e alle misure generali di tutela dell'art. 15, in particolare:


- al momento delle scelte architettoniche, tecniche e organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente
- all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro


Articolo 15 - Misure generali di tutela

- a) valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) programmazione della prevenzione;
- c) eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) riduzione dei rischi alla fonte;
- f) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
- l) controllo sanitario dei lavoratori;
- ...
- m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) informazione e formazione adeguate per i RLS;
- q) istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) partecipazione e consultazione dei RLS;
- t) programmazione delle misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso codici di condotta e buone prassi;
- u) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

IN FASE DI PROGETTO

Obbligo di NOMINA DEL CSP


 art. 90, comma 3

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese **esecutrici**, anche non contemporanea, anche nel caso in cui il committente coincida con l'impresa esecutrice, **o il responsabile dei lavori**, designa il **coordinatore per la progettazione** [CSP] 

Quando? contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione

[6] Il committente o il responsabile dei lavori qualora in possesso dei requisiti dell'art. 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di CSP che di CSE


[8] Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento i coordinatori, anche personalmente se in possesso dei requisiti dell'art. 98

 art. 90, comma 11


La disposizione di cui al comma 3 [obbligo di designare il CSP] non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore a 100.000 €.

In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Obbligo di VERIFICA del COMMITTENTE / RL

 art. 93


La designazione del CSP e del CSE non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91 comma 1 ...


 **arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro**

PRIMA DELL'AFFIDAMENTO




Obbligo di NOMINA DEL CSE


 art. 90, comma 4

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, designa il **coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, in possesso dei requisiti dell'art. 98 

Obbligo di VERIFICA del COMMITTENTE / RL


 art. 93

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

La designazione del CSP e del CSE non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91 comma 1, e 92 comma 1, lettere a), b) c), d) ed e). 

COMMITTENTE / RL

VERIFICA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

 *art. 90, comma 9, lett. a)*


verifica l'idoneità tecnico-professionale di imprese esecutrici e lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità dell'allegato XVII



anche in caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o a un lavoratore autonomo

Nei cantieri di entità presunta < 200 u-g, senza rischi particolari (all. XI), l'impresa e i lavoratori autonomi presentano:

- certificato di iscrizione CCIAA
- DURC
- autocertificazione del possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII

 *art. 90, comma 9, lett. b)*

chiede alle **imprese esecutrici** le dichiarazioni:

- sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, con gli estremi delle denunce a INPS, INAIL e casse edili
- sul contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti



anche in caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o a un lavoratore autonomo

Nei cantieri di entità presunta < 200 u-g, e senza rischi particolari (all. XI), presentazione del DURC (le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio il DURC), e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

ALLEGATO XVII - IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 (verifica delle condizioni di sicurezza in cantiere).

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) Documento di valutazione dei rischi (art. 17, comma 1, lettera a), o autocertificazione (art. 29, comma 5);
- c) DURC;
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14.

In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori e dei lavoratori autonomi con i medesimi criteri.

**ALLEGATO XVII - IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
DEI LAVORATORI AUTONOMI**

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal D.Lgs. n. 81/2008
- e) DURC

FASE DI AVVIO CANTIERE

COMMITTENTE / RL



OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

art. 90, comma 9, lett. c)


trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della DIA:

- copia della notifica preliminare
- DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi (le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio il DURC)
- dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

art. 90, comma 10

In assenza del PSC o del fascicolo, quando previsti, oppure in assenza di notifica quando prevista, oppure in assenza del DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi, **è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.**

L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

 art. 99 comma 1

invia la **notifica preliminare** elaborata conformemente all'all. XII, nonché gli eventuali aggiornamenti, a A.S.L. e D.P.L. se:

- sono previste più imprese, anche non contemporaneamente;
- nel cantiere con una sola impresa arrivano altre imprese per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- nel cantiere opera una sola impresa e l'entità dei lavori non è inferiore a 200 u-g.

Quando?
prima dell'inizio dei lavori

Copia della notifica deve essere affissa in modo visibile in cantiere, e custodita a disposizione degli Organi di vigilanza

Aggiornamenti
della notifica
preliminare

NOTIFICA PRELIMINARE (all. XII)

1. Data della comunicazione:	
2. Indirizzo del cantiere:	
3. Committente:	
4. Natura dell'opera:	
5. Responsabile dei lavori:	
6. Coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera:	
7. Coordinatore per la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera:	
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere:	
9. Durata presunta dei lavori in cantiere:	
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere:	
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere:	
12. Identificazione delle imprese già selezionate:	
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori:	

Obblighi COORDINATORE ESECUZIONE

- art. 92, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008

VERIFICA

con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle **disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC** (se previsto) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro



D.Lgs. 81/2008: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 € a 12.000 €

D.Lgs. 106/2009: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 € a 6.400 €

- D.Lgs. 81/2008, art. 92, comma 1, lett. e)

- contesta per iscritto alle imprese e ai lavoratori autonomi le inosservanze alle disposizioni degli artt. **94, 95, 96 e 97 comma 1**, e alle prescrizioni del **PSC** (ove previsto);
- segnala le inosservanze al committente/resp. lavori, e propone:
 - la sospensione dei lavori
 - l'allontanamento delle imprese o dei lav. aut. dal cantiere
 - la risoluzione del contratto
- se il committente/resp. lavori non adotta alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, dà comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla D.P.L. territorialmente competenti



D.Lgs. 81/2008: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 € a 12.000 €

D.Lgs. 106/2009: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 € a 6.400 €

- D.Lgs. 81/2008, art. 92, comma 1, lett. c)

organizza tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione



D.Lgs. 81/2008: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 € a 12.000 €

D.Lgs. 106/2009: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 € a 6.400 €

- art. 92, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008

verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, e ne assicura la coerenza con quest'ultimo (ove previsto)

adeguа il PSC e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere

verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS



D.Lgs. 81/2008: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 € a 12.000 €

D.Lgs. 106/2009: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 € a 6.400 €

A CANTIERE APERTO,

**OCCORRE CHE IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SIA, QUANDO NECESSARIO, COINVOLTO
NELLE**

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

**CONVOCATE DAL CSE, O NE RICHIEDA LA
CONVOCAZIONE PER DISCUTERE ASPETTI
RELATIVI ALLE INTERFERENZE CON
L'ATTIVITA' SCOLASTICA**

Obblighi IMPRESA AFFIDATARIA

art. 97 comma 1

- verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati
- verificare l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC

art. 97 comma 2

- attuare l'art. 26 (con esclusione del comma 2)
- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in caso di affidamento di lavori

art. 97 comma 3

- a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- b) verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione dei lavori

art. 97 comma 3-bis

In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'all. XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

art. 97 comma 3-ter

Per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 97, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione

il datore di lavoro deve indicare al committente o al responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, i nominativi e le specifiche mansioni dei soggetti incaricati di svolgere tali attività (all. XVII)


Art. 100 comma 6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori **assicura l'attuazione del suddetto obbligo**; negli appalti pubblici si applica l'art. 118, comma 4, 2° periodo, del D.Lgs. 163/2006

Art. 100 comma 6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori **assicura l'attuazione del suddetto obbligo**; negli appalti pubblici si applica l'art. 118, comma 4, 2° periodo, del D.Lgs. 163/2006

Obblighi IMPRESE AFFIDATARIA E ESECUTRICI

art. 96 comma 1

Obblighi dei datori di lavoro delle imprese affidatarie
e di quelli delle imprese esecutrici

g) redigere il POS (art. 89, comma 1, lettera h) 

L'obbligo di redigere il POS non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.

Datore di lavoro:

1. **arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro;**
2. **si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'Allegato XI;**
3. **si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il POS è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'Allegato XV**

Obblighi IMPRESE AFFIDATARIA E ESECUTRICI



art. 96 comma 1

Obblighi dei datori di lavoro delle imprese affidatarie e di quelli delle imprese esecutrici

- a) adottare le misure conformi alle prescrizioni dell'all. XIII (servizi igienico -assistenziali per i lavoratori, posti di lavoro nei cantieri)
- b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili
- c) curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento
- d) curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche nocive per la loro sicurezza e la loro salute
- e) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori
- f) curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente



Obblighi LAVORATORI AUTONOMI

art. 21

- a) utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità al titolo III
- b) munirsi di DPI e utilizzarli conformemente al titolo IV
- c) nei lavori in appalto/subappalto, munirsi di tessera di riconoscimento



art. 94

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal CSE, ai fini della sicurezza



art. 100 comma 3

I lavoratori autonomi devono attuare quanto previsto nel PSC



CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA

P.O.S.

art. 89, comma 1, lett. h)

il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV

art. 131, comma 3, lett. c)

... piano per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC ... ovvero del PSS ...

Piano Sostitutivo di Sicurezza PSS

Allegato XV

PARTE 3, PUNTO 3.1.1


Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

PARTE 3, PUNTO 3.2.2

Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.

Obblighi DDL IMPRESE ESECUTRICI


art. 100 comma 4

I datori di lavoro mettono a disposizione dei **RLS** copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori 


art. 100 comma 5

L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. Le eventuali integrazioni non comportano modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

art. 102

Prima dell'accettazione del PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il **RLS** e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano 

art. 101 - Obblighi di trasmissione

2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione. 

sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro

4. I DOCUMENTI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE

I PIANI DI SICUREZZA : PSC, PSS, POS

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

Emesso dal coordinatore per la progettazione

Contenuti minimi definiti da p.To 2 allegato XV

Piano di sicurezza sostitutivo del PSC (PSS)

Emesso dall'impresa affidataria

Contenuti minimi definiti da p.To 3.1. Allegato XV

Piano operativo di sicurezza (POS)

**Emesso dai singoli ddi delle imprese esecutrici,
compresa l'affidataria**

Contenuti minimi definiti da p.To 3.2. Allegato XV



PSC ED ONERI DELLA SICUREZZA

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'Allegato XV.

Art. 97 comma 3 bis.


In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

Articolo 101 - Obblighi di trasmissione

1. Il **committente o il responsabile dei lavori** trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori **l'impresa affidataria** trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori **ciascuna impresa esecutrice** trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

I PIANI DI SICUREZZA : IL PSC

Il Piano di sicurezza e coordinamento è il documento principale e “passante” della sicurezza di un cantiere




Il PSC viene consegnato dal Committente/R.L. all'impresa affidataria che si occupa di inoltrarlo alle tutte le sue subaffidatarie

I PIANI DI SICUREZZA : IL POS

Recepiti i contenuti del PSC, ogni impresa deve redigere il POS
quale documento complementare e di dettaglio del PSC

Ogni impresa consegna il proprio POS alla affidataria, che avrà
l'onere di verifica della congruità rispetto al proprio, PRIMA di
inviarlo al Coordinatore



CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA

P.O.S.

art. 89, comma 1, lett. h)

il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV

art. 131, comma 3, lett. c)

... piano per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC ... ovvero del PSS ...

Piano Sostitutivo di Sicurezza PSS

Allegato XV

PARTE 3, PUNTO 3.1.1

Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

PARTE 3, PUNTO 3.2.2

Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.

**IL PSC IN FASE DI PROGETTO E LE SUE
EVENTUALI SUCCESSIVE REVISIONI, E DI
CONSEGUENZA I POS,**

**DEVONO TENERE CONTO DELLA PRESENZA
DELL'ATTIVITA' DIDATTICA**

**ACQUISENDO INFORMAZIONI DAL
DIRIGENTE SCOLASTICO E TRADUCENDOLE
IN PRESCRIZIONI SU:**

ACCESSI

**INTERFERENZE CON LE ATTIVITA' E
COMPARTIMENTAZIONI NECESSARIE**

**ESPOSIZIONI A FATTORI DI RISCHIO
INFORTUNISTICO (es. MOVIMENTAZIONI) O
IGIENICO SANITARIO (POLVERE, RUMORE,
VIBRAZIONI) DI DIPENDENTI E UTENTI**

**PIANO DI EMERGENZA DEL CANTIERE E
EVENTUALI MODIFICHE AL PDE DELLA
SCUOLA**

CARATTERISTICHE CANTIERI EDILI IN AMBITO SCOLASTICO E RISCHI CORRELATI

-NECESSITA' ACCESSI PER QUANTO POSSIBILE SEPARATI DI MAESTRANZE DEL CANTIERE, MACCHINE ED ATTREZZATURE RISPETTO ALL'ATTIVITA' SCOLASTICA.

-COMPARTIMENTAZIONE E SEGREGAZIONE EFFICACE AREE ESTERNE ED INTERNE OVE SI SVOLGONO I LAVORI,

-EFFETTUAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI MECCANIZZATE (GRU, AUTOGRU), O UTILIZZO DI MACCHINE MMT CHE POSSONO IMPATTARE IN ORARIO NON SCOLASTICO

-ESPOSIZIONE A POLVERE, RUMORE, VIBRAZIONI DI DIPENDENTI E UTENTI, DA MITIGARE SIA CON ADEGUATE COMPARTIMENTAZIONI SIA CON L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI IN ORARIO NON SCOLASTICO

-POSSIBILE NECESSITA' DI RIVEDERE (ANCHE CON RSPP) IL PIANO DI EMERGENZA DELLA SCUOLA PER LE VARIAZIONI INDOTTE DAL CANTIERE

GRAZIE



Il caso

● a cura di **Pierguido Soprani**, avvocato

La sicurezza nelle strutture scolastiche

DOMANDA

Come si applica il Testo unico alle strutture scolastiche, in modo particolare in un istituto scolastico di istruzione secondaria? Quali sono le responsabilità del capo di istituto, ai fini della tutela della sicurezza e della salute del personale docente e ausiliario? Come si caratterizzano i rapporti con l'ente locale gestore dell'edificio scolastico?

RISPOSTA

In primo luogo, è opportuno mettere in rilievo che le problematiche relative alla tutela della sicurezza e della salute negli istituti pubblici scolastici presentano tratti e caratteristiche peculiari, dipendenti dalla particolare fisionomia del modello organizzativo di lavoro, nonché delle procedure interne di impegno della spesa, proprie del settore pubblico.

Quindi, tanto gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, quanto le istituzioni universitarie, sono classificate quali amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e il legislatore, ai fini dell'applicazione della normativa di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, ha ritenuto di farle rientrare tra i settori soggetti al regime particolare di cosiddetta "applicazione compatibile" (art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008), tenendo conto, quindi, «delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative».

L'applicazione al settore della scuola della normativa prevenzionistica e di igiene del lavoro deriva dal cosiddetto principio di "circolarità" della sicurezza, in base al quale le norme si applicano, con valenza trasversale, a tutti i settori della vita associata.

Per altro verso, già il D.Lgs. n. 626/1994 e, da ultimo, il Testo unico sicurezza hanno parificato i datori di lavoro del settore pubblico e quelli del settore privato, accomunandoli nell'obbligo - in linea generale indifferenziato - dell'attuazione degli adempimenti normativi.

Dunque, il settore scolastico non si sottrae affatto alla normativa e alle esigenze di tutela della sicurezza e della salute; ma, nell'applicazione delle norme, occorre tener conto delle problematiche derivanti dalla natura pubblicistica dei servizi e della particolare fisionomia strutturale e funzionale degli addetti.

Al fine di adeguare il settore "scuola" alle particolari esigenze connesse al servizio espletato, sono stati emanati il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica 5 agosto 1998, n. 363, «Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni», e il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 29 settembre 1998, n. 382, «Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni», nonché due circolari del Ministero della Pubblica Istruzione 29 aprile 1999, n. 119, e 3 ottobre 2000, n. 223.

Tuttavia, a monte di questi provvedimenti, il Ministero della Pubblica Istruzione (ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in attuazione della previsione contenuta nell'art. 30, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, aveva già emanato il D.M. 21 giugno 1996, n. 292, con il quale aveva provveduto all'individuazione del datore di lavoro

prevenzionale negli uffici e nelle istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero (si veda le *tabelle 1 e 2*).

Peraltro, con l'art. 25, D.Lgs. n. 165/2001, è stata istituita, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, la qualifica dirigenziale (con ruoli di dimensione regionale) per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative dotate di personalità giuridica e di autonomia (con equiparazione, a questo fine, della direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza).

A questi capi di istituto, oltre alla legale rappresentanza, è stato attribuito il compito di assicurare la gestione unitaria dell'istituzione e la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, mediante l'esercizio, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, e di adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

Il comma 5, art. 25, ha previsto anche che, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il dirigente scolastico/datore di lavoro *«può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale»*; non a caso, a questo riguardo, l'art. 1, D.M. n. 292/1996, in sede di individuazione del datore di lavoro ai fini della sicurezza negli uffici e nelle istituzioni scolastiche di dipendenza ministeriale, ha mantenuto ferme *«le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici»*, che devono essere individuate nel novero del corpo docente, *«e dei preposti»*, per esempio, il personale ausiliario e/o tecnico non docente, *«ove presenti»*, da valutarsi in base al principio del cosiddetto "scalettamento" degli obblighi (già espresso all'art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. n. 626/1994, e ora

riprodotto negli artt. 18 e 19, D.Lgs. n. 81/2008).

Ora, la generale applicabilità della normativa prevenzionistica e di igiene del lavoro alle strutture scolastiche è stata da tempo affermata dalla Giurisprudenza. Sul tema è significativa la pronuncia di Cass. pen., sez. III, 19 novembre 1991, secondo la quale *«Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 sono applicabili a una scuola, pur quando si inibisca agli allievi l'uso delle apparecchiature, sia perché la scuola è comunque frequentata da personale docente e non docente, sia perché la scuola è frequentata da altre persone, ivi compresi gli stessi allievi; ne consegue che il sequestro preventivo di una scuola sprovvista di un numero adeguato di uscite di sicurezza non può essere legittimamente revocato per il solo fatto che vi sia vietato agli allievi l'uso di apparecchiature»*.

Sul tema si sono espresse anche Cass. pen., sez. III, 3 ottobre 1984, Cass. pen., sez. III, 3 aprile 1992, e Cass. pen., sez. III, 12 novembre 1993 ecc. Più recentemente, con riguardo anche alla responsabilità del docente di una materia tecnica, in concorso con il preside, per avere avallato l'acquisto di una macchina risultata non a norma, Cass. pen., sez. IV, 22 gennaio 2001 e altro. Inoltre, la sentenza di Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2001, ha lapidariamente affermato che, in tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche, *«soggetto destinatario dell'obbligo di sicurezza è il dirigente che abbia poteri di gestione»*. Infine, in termini, è necessario considerare anche le conclusioni di Cass. pen., sez. III, 28 novembre 2002.

Gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, di attrezzature di lavoro in genere, di agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (limitatamente ai periodi in cui questi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione), sono poi equiparati, agli effetti dell'applicazione della normativa prevenzionistica e di igiene del lavoro, ai lavoratori subordinati [art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008].

È opportuno valutare anche quali siano le "particolari esigenze", connesse al servizio

espletato, inerenti alle strutture scolastiche. In base a quello che è stato previsto dal D.M. n. 382/1998, nelle istituzioni scolastiche o educative fino a 200 dipendenti (esclusi gli allievi), il datore di lavoro ha la facoltà di svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi; nelle istituzioni scolastiche o educative fino a 5 dipendenti, il datore di lavoro può anche svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione (anche in caso di affidamento dell'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'istituzione o a servizi esterni), a condizione che ne dia preventiva informazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e che frequenti gli specifici corsi di formazione professionale previsti agli artt. 45 e 46, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Qualora il datore di lavoro non intenda svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 81, è intervenuto sul tema dettando una disciplina specifica (in parte riproduttiva e aderente alle previsioni del D.M. 29 settembre 1998, n. 382). In particolare, i commi 8, 9 e 19, art. 31, Testo unico, hanno disposto che negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il RSPP, individuandolo tra il personale interno all'unità scolastica in possesso dei necessari requisiti professionali, che si dichiara a tal fine disponibile (ovvero tra il personale interno a una unità scolastica che si dichiara disponibile a operare in una pluralità di istituti; in tal caso, gli istituti che si avvalgono del RSPP esterno devono comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione interno, con un adeguato numero di addetti). In assenza di questi soggetti, il D.Lgs. n. 81/2008 ha consentito che gruppi di istituti possano «avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subor-

dinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista».

Per quello che concerne l'attività di valutazione dei rischi, anche per le strutture scolastiche vale lo statuto di valutazione cosiddetta differenziata dei rischi, riconducibile, in linea generale, alla previsione dell'art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, secondo il quale «*Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico*».

Più specificamente gli artt. 3 e 5, D.M. n. 382/1998, hanno fornito disposizioni in merito; il primo, limitatamente alle scuole statali, ha stabilito che il datore di lavoro, al fine di redigere il Piano di sicurezza, «*può avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili, nonché degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori*»; il secondo, dopo l'enunciazione, in linea con la normativa di legge, che, ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza, il datore di lavoro «*deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi*», e che con tale richiesta «*si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo*», ha previsto che, nelle situazioni di grave e immediato pregiudizio alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e degli allievi, sia il datore di lavoro a dover adottare in via personale ed esclusiva, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, «*ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo*». Qualora lo stesso non provveda a questo, ne risponderà penalmente secondo il meccanismo di attribuzione della responsabilità legato alla ricopertura e all'assunzione di una specifica posizione di garan-



zia, previsto dall'art. 40, c.p., in base al quale «non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

Sulle competenze riconosciute ai dirigenti scolastici, per l'attività gestionale e la realizzazione degli obiettivi definiti nel cosiddetto "programma annuale", è necessario considerare il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, nonché la circolare ministeriale n. 119/1999, la quale ha indicato chiaramente che i dirigenti scolastici possono fronteggiare le spese attingendo dagli ordinari stanziamenti di bilancio concernenti il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituzione scolastica interessata.

Altro compito del datore di lavoro, quale autorità scolastica amministrativa territorialmente competente, è quello di promuovere ogni opportuna iniziativa di raccordo e di coordinamento tra l'istituzione scolastica (o educativa) diretta dallo stesso e gli enti locali, al fine dell'attuazione della normativa prevenzionistica e di igiene del lavoro.

In base a quanto ha disposto l'art. 3, legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, i comuni e le province sono obbligati alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici (comprese le spese varie di ufficio e per l'arredamento, le spese per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e i relativi impianti); i comuni in relazione agli edifici destinati a sede di scuole materne, elementari e medie; le province, con riguardo agli edifici destinati a sede di istituti e di scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i convitti e le istituzioni educative statali.

Quanto ai tempi di attuazione degli obblighi di sicurezza, per quanto concerne gli edifici adibiti a uso scolastico, prima l'art. 1-bis, legge 23 dicembre 1996, n. 649, e, successivamente, l'art. 15, legge 3 agosto 1999, n. 265, hanno riformulato il termine assegnato agli enti competenti per l'effettuazione dei lavori di adeguamento strutturale, finalizzati all'osservanza delle disposizioni della normativa

di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro fissandolo al 31 dicembre 2004 (e, più limitatamente, al 31 dicembre 1999 per l'attività di valutazione dei rischi e quelle a essa collegate, e al 31 dicembre 2000 per l'effettuazione degli adempimenti di cui al D.M. 29 settembre 1998, n. 382, di competenza del datore di lavoro come individuato con il D.M. 21 giugno 1996, n. 292).

Questa proroga era stata valutata come un aspetto "clamorosamente negativo", giacché si era posta in netta controtendenza con l'auspicio, contenuto nella circolare n. 119/1999, di una efficace "cultura della prevenzione".

Al contrario, i tempi di realizzazione di questo obiettivo e della messa in sicurezza del mondo della scuola appaiono, invece, ancora lontani nel tempo; infatti, prima l'art. 9, «*Fornitura e manutenzione dei locali scolastici*», comma 1, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, ha stabilito che le Regioni potevano fissare come nuova scadenza del termine per la messa in sicurezza e l'adeguamento degli edifici scolastici una data ulteriore, non successiva al 31 dicembre 2005 (questo termine è stato ulteriormente prorogato di sei mesi dall'art. 4-bis, «*Adeguamento degli edifici scolastici*», comma 1, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, al 30 giugno 2006); poi, l'art. 1, comma 625, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), ha disposto che, per il completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali, le Regioni potevano fissare un nuovo termine di scadenza, non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato "patto per la sicurezza" tra il Ministero della Pubblica Istruzione, la regione e gli enti locali della medesima regione.

Ne consegue che, alla luce di questi provvedimenti legislativi, ancor oggi, nelle regioni in cui la facoltà concessa dalla legislazione statale è stata esercitata, si versa in regime di proroga; il che rende inoperativi i precetti delle disposizioni contravvenzionali (non però il profilo di esposizione alla responsabilità colposa da delitto, per i reati di lesioni e di omicidio colposo previsti dal Codice penale). ●

Tabella 1

- **Individuazione del datore di lavoro prevenzionale negli uffici e nelle istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero**
(ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 242/1996)^[1]

Ufficio o Istituzione	Datore di lavoro (ai sensi del D.M. Pubblica Istruzione 21 giugno 1996, n. 292)
Ufficio dell'Amministrazione Centrale	Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi
Uffici dell'Amministrazione Periferica	Sovrintendenti Scolastici e Proweditori agli Studi
Istituzioni scolastiche ed educative statali	i rispettivi Capi
Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademie Nazionali di Arte Drammatica e di Danza	i Presidenti dei Consigli di Amministrazione
Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (ivi compreso il Centro europeo dell'educazione)	il Segretario cui spettano poteri di gestione
Biblioteca di documentazione pedagogica	il Direttore cui spettano poteri di gestione

[1] Per le strutture scolastiche ed educative private (non statali, legalmente riconosciute, parificate e pareggiate), il D.M. n. 382/1998 si applica parzialmente (artt. 1 e 2, comma 1, 3, comma 1, e 4, comma 1) e per datore di lavoro prevenzionale si intende il soggetto gestore, quale persona fisica (in caso di soggetto gestore avente personalità giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente).

Fonte: Sicurezza e salute negli enti pubblici, *Il Sole 24 Ore*, 2002, a cura di Pierguido Soprani.

Tabella 2

- **Individuazione del datore di lavoro prevenzionale nelle Università e negli istituti di istruzione universitaria**
(ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 242/1996)

Ufficio o Istituzione	Datore di lavoro (ai sensi del D.M. Università e Ricerca scientifica 5 agosto 1998, n. 363)
Datore di lavoro	Rettore o soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come "unità produttiva" ^[1] , dotata di poteri di spesa e di gestione

[1] In base all'art. 1, comma 2, D.M. n. 363/1998, per unità produttive devono intendersi «le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo».

Fonte: Sicurezza e salute negli enti pubblici, *Il Sole 24 Ore*, 2002, a cura di Pierguido Soprani.

CANTIERE E SCUOLA

Il Dirigente scolastico

deve verificare che la presenza del cantiere non crei situazioni di rischio per i propri addetti e fruitori

curando in particolare la verifica della separazione del cantiere o dell'area operativa dal contorno a mezzo di recinzione, transennatura o compartimentazioni equivalenti;

non deve invece analizzare le misure di prevenzione e protezione adottate per i rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore o prestatore d'opera.

INTERAZIONI TRA CANTIERE E ATTIVITA' SCOLASTICA

Per le lavorazioni necessariamente svolte negli orari in cui è presente anche il personale scolastico, *sarà necessario porre la massima attenzione nell'interdizione all'accesso di non addetti ai lavori alle aree oggetto di intervento, mediante:*

- compartimentazione fissa o delimitazione con transenne dell'area interessata ai lavori;**
- creazione di percorsi riservati per il transito delle maestranze e dei materiali, nonché per lo smaltimento dei detriti.**

INTERAZIONI TRA CANTIERE, ATTIVITA' SCOLASTICA ED AMBIENTE ESTERNO

Dovrà essere inoltre adottato ogni accorgimento, tecnico e logistico, atto a ridurre per quanto possibile la produzione di polveri e l'emissione di rumori:

ciascuna impresa dovrà prevedere l'approntamento di misure preventive atte alla protezione delle zone circostanti l'intervento

(teli in polietilene, compartimentazioni, ecc.)

affinché non avvengano dispersioni di polveri al di fuori dell'area interessata ai lavori.

in presenza di unità abitative a breve raggio dalla zona oggetto del cantiere le lavorazioni esterne e in copertura saranno da eseguirsi nel rispetto degli orari di riposo previsti dal Regolamento Comunale Edilizio.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

ACCESSO ALLE AREE DI CANTIERE

Dovranno essere individuate, ed opportunamente segnalate, le aree per il parcheggio dei mezzi delle imprese e per le operazioni di carico e scarico materiali.

L'accesso alla scuola dei mezzi delle imprese per il trasporto dei materiali dovrà avvenire da una zona predefinita e possibilmente in orario di chiusura.

L'accesso delle maestranze dovrà avvenire secondo i percorsi preferenziali individuati, e nel rispetto delle procedure di sicurezza scolastiche

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SEGNALETICA DI CANTIERE

Sarà cura delle imprese esecutrici installare ad ingresso cantiere e nella loro zona di lavoro tutta la cartellonistica o segnaletica relativa ai rischi presenti,

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

La Committente dovrà provvedere, in assenza di baraccamenti da parte delle imprese, prima dell'inizio dei lavori ad individuare un locale, adeguatamente illuminato e riscaldato, dotato di acqua corrente calda/fredda e di servizi igienici, da mettere a disposizione delle maestranze delle imprese esecutrici.

AREE DI STOCCAGGIO E DEPOSITO

In considerazione della natura delle lavorazioni normalmente eseguite, sono di solito necessarie limitate aree di stoccaggio o deposito, in quanto i materiali necessari saranno per lo più forniti ed immediatamente utilizzati.

Saranno individuate alcune aree riservate alle imprese esecutrici, che dovranno essere opportunamente delimitate.

AREE DI STOCCAGGIO E DEPOSITO

Per ciò che riguarda i materiali di risulta delle demolizioni, potranno essere temporaneamente sistemati in area da stabilirsi per essere trasportati in discarica al più presto; l'area destinata al deposito di detti materiali dovrà essere adeguatamente protetta e segnalata.

E' comunque sempre auspicabile non prevedere alcuno stoccaggio provvisorio, ma caricare immediatamente su autocarro il materiale demolito per il successivo trasporto presso impianto di smaltimento autorizzato.

IMPIANTI DI CANTIERE

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

Qualora siano presumibilmente impegnate potenze limitate la Committenza potrà mettere a disposizione un punto di allacciamento collegato all'impianto elettrico scolastico, in grado di garantire gli assorbimenti previsti;

sarà comunque a cura delle singole imprese esecutrici la predisposizione delle linee di alimentazione delle proprie attrezzature, mediante l'installazione di quadretti di zona di tipo ASC.

▪

IL PERCORSO NORMATIVO DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI



IL PERCORSO NORMATIVO I DECRETI PRESCRITTIVI DEGLI ANNI '50

NORME GENERALI

D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 :

“Norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303:

“Norme generali per l’igiene del lavoro”

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AI CANTIERI

D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164:

“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”

IL PERCORSO NORMATIVO IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE

D.Lgs. n° 277 del 15/08/1991

Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

D.Lgs. n° 626 del 19/09/1994

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

D.Lgs. n° 242 del 19/03/1996 :

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994.

IL PERCORSO NORMATIVO IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE SUI CANTIERI

D.Lgs. 494 del 14 agosto 1996

“Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.”

D.Lgs. 528 del 19 novembre 1999

“Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 494/96 ...”


D.P.R. n° 222 del 2003

“Contenuti minimi del PSC e del POS”



IL PERCORSO NORMATIVO DALLA LEGGE DELEGA 2007 AL TESTO UNICO

***In attuazione all'art. 1 della
Legge Delega 123/2007***



***D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008
TESTO UNICO SULLA SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO***

Data di entrata in vigore : 31 dicembre 2008


Con il D.Lgs. 106/09 state apportate modifiche al decreto che
sono operative dal: **20 agosto 2009**

Art. 2 - Definizioni

***Datore di lavoro, Dirigente,
Preposto***



ORGANIGRAMMA SICUREZZA AZIENDALE




"CORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI"

Lavori in appalto: l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 in ambito scolastico

Geom. Massimiliano Mengoli
Galileo Ingegneria S.r.l.

Bologna, 6 aprile 2011



Art. 298 - Principio di specialità

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.

Art. 97 comma 2 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

Gli obblighi derivanti dall'art. 26, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria.

DEFINIZIONI

DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

“il datore di lavoro quando, mediante un contratto di appalto o d’opera, commissiona la esecuzione di lavori, servizi o forniture all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa”

DIRIGENTE

“soggetto, che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali conferitigli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

PREPOSTO


“soggetto, che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali conferitigli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori”

ESERCIZIO DI FATTO DEI POTERI DIRETTIVI (ART. 299)

Le posizioni di garanzia relative a Datore di lavoro, Dirigente e Preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Esempi:

- Se un lavoratore più esperto di un altro richiede ad un suo collega di eseguire un'operazione fuori norma, ne è responsabile come se fosse un suo preposto***
- Se un preposto chiede ad un dipendente di una ditta esterna di eseguire un'operazione fuori norma, ne è corresponsabile.***



Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



Comma 1

Obblighi del datore di lavoro [committente], in caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo

Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO [COMMITTENTE]

Comma 1, lett. a)

verificare ... l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera o somministrazione.

... la verifica è fatta con:

- 1) acquisizione certificato di iscrizione CCIAA;**
- 2) acquisizione autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)**

D.Lgs. 81/2008 - art. 89 comma 1 lett. L)

Definizione di idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Elementi dell'idoneità tecnico-professionale da valutare in riferimento alla realizzazione dell'opera:

- possesso di capacità organizzative**
- disponibilità di forza lavoro**
- disponibilità di macchine**
- disponibilità di attrezzature**

Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

Comma 2

... i datori di lavoro, compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

* arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 € a 6.000 €

Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

COSTI DELLA SICUREZZA

Comma 5

Nei singoli **contratti** di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche in quelli già in essere, di cui agli articoli 1559 (esclusi i contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali), 1655, 1656 e 1677 c.c., devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 c.c. i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

I costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso.

Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

Comma 3

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

* arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 € a 6.000 €

DUVRI

Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

Comma 3-bis

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di elaborare il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Caduta dall'alto, seppellimento, sprofondamento, sostanze chimiche o biologiche, radiazioni ionizzanti; lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione, con rischio di annegamento, in pozzi, sterri sotterranei e gallerie, subacquee con respiratori, lavori in cassoni ad aria compressa, con impiego di esplosivi, montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

GESTIONE APPALTI

Art. 26 D.Lvo 81/08 art. 3-bis



Il Coordinamento sempre. L'esclusione dal DUVRI è valida solo qualora tali attività non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive e rischi particolare riportati in All. XI

Che cosa si intende per “lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni” ai sensi dell'art.26, comma 3-bis del D. lgs. 81/2008?

(Risposta a quesito del 28 aprile 2010)

In via preliminare, si osserva che la *ratio* sottesa alla norma in esame è quella di non gravare, attraverso l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I., le imprese appaltatrici di servizi che comportino l'espletamento di pratiche ordinarie prive di rischi interferenziali e i lavori di breve durata, in quanto esso diverrebbe un inutile fardello formale, senza peraltro privare di tutela quelle prestazioni lavorative che, pur esplicandosi in un breve arco temporale, presentano comunque, per la natura della prestazione ovvero per il particolare contesto in cui si svolgono, dei rischi di interferenza (come, ad esempio, avviene nell'ambito delle prestazioni manutentive).

“Alla luce di quanto sopra si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata – come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare - tenuto conto anche dell'eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa”

Integrazione dei contenuti della tessera di riconoscimento.

La novità introdotta dalla legge n. 123/2007, con l'obbligo del cartellino di riconoscimento per i lavoratori, è estesa con il TUSL a tutti i settori lavorativi.

L'obbligo è riferito solo alle imprese appaltatrici e, quindi, sono esclusi dall'obbligo del cartellino i lavoratori del datore di lavoro committente.

FOTOGRAFIA, GENERALITA' LAVORATORE E INDICAZIONE DDL

INDICAZIONE DATA DI ASSUNZIONE E, IN CASO DI SUBAPPALTO, ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE PER I LAVORATORI AUTONOMI: INDICAZIONE COMMITTENTE

Si applica ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. u del TUSL a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, pubblici e privati, per i contratti stipulati a partire dal 07/09/2010

La disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro (art. 26 comma 1)

Il datore di lavoro menzionato al comma 1, art. 26, deve ottemperare agli obblighi elencati nello stesso solo se ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

manutenzione di edifici scolastici :

l'ente proprietario di edifici scolastici (Comune o Provincia) dà in appalto la manutenzione degli impianti elettrici.

I luoghi nei quali è svolto l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo non sono nella disponibilità giuridica dell'ente ma in quella del dirigente scolastico.